



CITTÀ DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 96 del 22/12/2025

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2026

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **08:30**, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
DINOI Gregorio	Si		BULLO Lorenzo Luigi	Si	
PECORARO Gregorio		Si	PERRUCCI Gregorio	Si	
MASTROVITO Fabrizio	Si		MANDURINO Silvia	Si	
SAMMARCO Serena		Si	PESARE Pasquale	Si	
DE PASQUALE Giovanni	Si		SAMMARCO Domenico	Si	
PARISI Antonella	Si		FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		Si
SCIALPI Filippo	Si		PUGLIA Roberto	Si	
BUCCOLIERO Giuseppe F.	Si		DUGGENTO Dario	Si	
GENTILE Gregorio	Si		MARIGGIO' Antonio		Si
MANCUSO Alessandra		Si			
POLIMENO Sebastiano	Si				
PIZZI Annalisa	Si				
LAMUSTA Pierpaolo	Si				
PERRUCCI Vito	Si				
ORSINI Alessia	Si				
INGROSSO Loredana	Si				

Totale	20	5
--------	----	---

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Generale **MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 03/12/2025

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 03/12/2025

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI**
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

A decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. (art.1 comma 81 L.197/2022);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto in particolare il comma 751 dell'art.1 della citata legge 27 dicembre 2019 n.160 che reca la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito riportato:

"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento . I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato:

- l'art.1, comma 743 primo capoverso della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022, limitatamente all'anno 2022, dispone che la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, , riferita ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia sia ridotta al 37,5 per cento" e che quindi ritorna dal 2023 al 50%;
- l'art.1 comma 81 della predetta L.197/2022 che introduce a decorrere dal 1 gennaio 2023 l'esenzione degli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Disponendo nel contempo che il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

Visto:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 19/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Preso atto della Circolare MEF n.14 del 15/05/2025 ad oggetto: "Previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028 e Budget per il triennio 2026 – 2028. Proposte per la manovra 2026.";

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2026** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
e) il Decreto Ministeriale 25 luglio 2023;

Visto l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

- **Detrazioni**: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito le seguenti aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2025

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 detrazione € 200,00 e relative pertinenze	4,00 %o
Assegnatario di ex casa coniugale	esente
Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale	esente
Alloggi assegnati da IACP	4,00 %o
Fabbricati di anziani e disabili ricoverati	esente
Altri fabbricati	10,60 %o
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la cat. catastale D/10)	1 %o
Fabbricati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati di interesse storico e quelli dichiarati inagibili (50% della base imponibile)	10,60 %o
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	esente
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale delle FF.AA.	esente
Aree edificabili	10,00 %o
Terreni agricoli	10,00 %o
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	esente

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 95 del 15/09/2020, formulato in correlazione alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 04/04/2023;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2026, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 detrazione € 200,00 e relative pertinenze	4,00 %o
Assegnatario di ex casa coniugale	esente
Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale	esente
Alloggi assegnati da IACP	4,00 %o
Fabbricati di anziani e disabili ricoverati	esente
Altri fabbricati	10,60 %o
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la cat. catastale D/10)	0,5 %o
Fabbricati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati di interesse storico e quelli dichiarati inagibili (50% della base imponibile)	10,60 %o
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	esente
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale delle FF.AA.	esente
Aree edificabili	10,00 %o
Terreni agricoli	10,00 %o
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	esente

fermo restando le riduzioni di base imponibile, le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni previste, rispettivamente, agli artt. 9, 11, 12 e 13 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Ritenuto di non avvalersi, per l'anno 2026 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 767. "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Richiamato l'art.1, c.757, L.n. 160/2019 che testualmente riporta: "757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

Visto l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 che testualmente recita: "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere:

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.;

2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà approvata con apposito atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n.10713/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n. 20
Consiglieri Assenti	n. 5
Consiglieri Votanti	n. 20
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 6
Astenuuti	n. 0

**DELIB
ERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui si intende integralmente trascritto;

- di approvare, per l'anno di imposta 2026, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 detrazione € 200,00 e relative pertinenze	4,00 %o
Assegnatario di ex casa coniugale	esente
Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale	esente
Alloggi assegnati da IACP	4,00 %o
Fabbricati di anziani e disabili ricoverati	esente
Altri fabbricati	10,60 %o
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la cat. catastale D/10)	0,5 %o
Fabbricati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati di interesse storico e quelli dichiarati inagibili (50% della base imponibile)	10,60 %o
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (50% della base imponibile)	10,60 %o
Fabbricati non venduti da imprese di costr.immob.	esente
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale delle FF.AA.	esente
Aree edificabili	10,00 %o
Terreni agricoli	10,00 %o
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori professionali regolarmente iscritti ed operanti	esente

- di non avvalersi, per l'anno 2026, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019;
- di approvare il prospetto aliquote IMU, così come previsto dall'art.1, commi 757 della Legge 27 dicembre 2019 n.160;
- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al prospetto di cui sopra, telematicamente sul portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, rispettando le specifiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale 20 Luglio 2021;

quindi, stante l'urgenza, con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n.10656/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	20
Consiglieri Assenti	n.	5
Consiglieri Votanti	n.	20
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	6
Astenuti	n.	0

**DELIB
ERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to DINOI Gregorio**

**Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia**

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Lì 23/12/2025

FIRMATO
Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 23/12/2025 al 07/01/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 23/12/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VALERIA NUNZIA ANGELA MAIORANO